

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
"CIBELE ONLUS"

ART. 1 – COSTITUZIONE

E' costituita sotto forma di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, l'associazione denominata "Cibele ONLUS" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale.

L'associazione si impegna ad utilizzare nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" o dell'acronimo ONLUS.

ART.2 – L'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha sede attualmente in Tredozio (FC), località Monti di Sopra e potrà istituire o chiudere sedi secondarie anche in altre città d'Italia o dell'Estero. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

Adotterà le procedure previste della normativa per l'ottenimento della personalità giuridica ed il riconoscimento dell'ente morale.

ART.3 – DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

ART.4 – SCOPI E ATTIVITA'

"Cibele ONLUS" è un'associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione in particolare si propone di:

- promuovere la formazione di una coscienza ecologica e sociale tramite le proprie attività;
- promuovere e condurre ricerche scientifiche i cui risultati possono essere utili ai fini della conservazione e gestione del patrimonio faunistico e naturalistico;
- favorire una cultura della solidarietà tra i popoli con programmi, progetti e attività di educazione;
- impegnarsi nella salvaguardia, nel recupero e nella valorizzazione del territorio, con particolare attenzione all'integrazione dell'attività umana con l'ambiente naturale.

In particolare l'associazione si prefigge di raggiungere gli obiettivi attraverso:

- a) attività didattica nel campo dell'educazione ambientale con scuole di ogni ordine e grado, adulti, gruppi e associazioni;
- b) ricerche scientifiche e interventi di gestione faunistica e ambientale, sia di propria progettazione sia in collaborazione con altri enti pubblici o privati;

- c) la promozione e realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e qualifica sui temi attinenti gli obiettivi dell'associazione, resi nei confronti delle persone cosiddette svantaggiate (D.Lgs n. 460/1997) e rese per la preparazione di personale specializzato che operi esclusivamente all'interno dell'organizzazione per il perseguimento delle proprie finalità solidaristiche;
- d) la realizzazione di progetti di conservazione e sviluppo sia di propria ideazione sia in collaborazione con altri enti pubblici o privati;
- e) la progettazione di progetti di salvaguardia, recupero e valorizzazione del territorio in collaborazione con altri enti locali;
- f) l'organizzazione di incontri, convegni, mostre e altre attività culturali attinenti gli obiettivi dell'associazione;
- g) la realizzazione di attività dirette alla valorizzazione del territorio rurale.

L'Associazione si impegna a svolgere esclusivamente le attività sopra menzionate rientranti nel più generico settore 8)-tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente – del D.Lgs n. 460/1997 ad eccezione delle attività direttamente connesse.

L'Associazione stessa, oltre quelle sopra menzionate, potrà svolgere solo quelle attività alle stesse connesse, e così potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marinali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

#### ART.5 – SOCI

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione di Consiglio Direttivo.

L'Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Tutti i Soci dell'Associazione hanno gli stessi diritti di voto attivo e passivo e sono distinti nominalmente in:

- SOCI FONDATAORI: sono tutti coloro i quali sono intervenuti nell'atto costitutivo;
- SOCI ADERENTI: sono tutti coloro i quali condividono i fini e i principi dell'associazione;
- SOCI ONORARI: sono quelle persone fisiche e giuridiche che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dell'associazione;
- SOCI SOSTENITORI: sono coloro i quali condividono i fini e i principi dell'associazione e contribuiscono finanziariamente al conseguimento degli scopi;
- SOCI VOLONTARI: sono coloro i quali accettano, condividono e s'impegnano ad operare fattivamente e gratuitamente per il raggiungimento delle finalità statutarie.

I soci in regola con il versamento della quota associativa hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto, di votare direttamente per la nomina degli organi direttivi dell'associazione, di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza dell'organizzazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e dei Regolamenti interni, di pagare le quote sociali, nell'ammontare fissato dall'Assemblea.

Ogni socio deve comportarsi in armonia con i fini e i principi dell'Associazione.

La qualità di socio viene meno in seguito a:

- rinuncia volontaria da comunicare per iscritto al Presidente;
- morte e perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti;
- per non aver effettuato il versamento della quota associativa senza un giustificato motivo;
- per indegnità deliberata dal consiglio Direttivo.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione sul Registro dei Soci.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto a rimborsi di alcun tipo.

La perdita della qualità di soci, inoltre, non comporta il sorgere di alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né a favore dell'interessato, né dei suoi eredi o aventi causa.

#### ART.6 – RISORSE FINANZIERIE

Le entrate sono costituite da:

- a) contributi associativi;
- b) contributi privati;
- c) sovvenzioni e contributi dello Stato Italiano ed altri Stati, da Organizzazioni internazionali, Comunitarie e da Enti pubblici e privati.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) donazioni;
- b) lasciti da enti pubblici e privati;
- c) dalle eventuali eccedenze di bilancio;
- d) da ogni acquisizione di beni mobili o immobili effettuata con utili di gestione ed investimenti del patrimonio liquido.

E' fatto divieto, fra soci, di procedere alla divisione, anche in forma indiretta, di utili di gestione, avanzi o fondi cassa.

In caso di scioglimento dell'organizzazione è fatto obbligo di devolvere l'intero patrimonio ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità.

L'Associazione si obbliga ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

#### ART.7 – BILANCIO

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile deve essere convocata l'Assemblea per approvare il bilancio di fine anno del precedente esercizio e la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella prevista per l'anno in corso.

#### ART.8 – ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Segretario Generale;
- il Presidente;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive sostenute dai componenti degli organi sociali nell'espletamento dei loro incarichi.

#### ART.9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci si riunisce su convocazione del presidente stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno.

E' presieduta dal Presidente o, in mancanza di questo, del Segretario Generale.

Spetta all'Assemblea deliberare l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, sulla determinazione delle quote associative, eleggere i componenti del Consiglio, deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea si convoca inoltre ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei soci o da almeno due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea è costituita da tutti i soci iscritti che siano in regola con il versamento delle quote sociali.

L'Assemblea è validamente costituita se interviene la maggioranza assoluta dei componenti, in prima convocazione ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto, è valido il voto favorevole dei 2/3 dei soci presenti.

Di tutte le riunioni degli organi deve essere redatto regolare verbale che comporti il contenuto delle deliberazioni ed, in sunto, gli interventi dei partecipanti, con l'indicazione del numero dei votanti in senso favorevole, contrari e degli astenuti.

#### ART.10 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette membri compreso il Presidente che è eletto direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea di volta in volta determina il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo resterà in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione delle materie riservate alle competenze dell'assemblea.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza con la presenza di almeno la metà dei componenti.

Il Consiglio può delegare determinati compiti in via continuativa al Presidente e a uno o più dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo di norma viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o necessario, con preavviso di almeno cinque giorni di calendario sulla data stabilita per la riunione. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato dai due terzi dei suoi componenti; anche in assenza di regolare convocazione il Consiglio Direttivo può riunirsi e deliberare purchè siano presenti tutti i suoi membri.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Il Presidente e in sua assenza o impedimento il Segretario Generale, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, vigila sull'attuazione delle loro delibere, compie gli atti d'urgenza da sottoporre alla ratifica del consiglio, intrattiene i rapporti con i terzi.

Il Consiglio Direttivo decide inoltre le spettanze dovute a coloro che prestano fattivamente la propria opera professionale.

Il compenso non può eccedere il limite stabilito dell'art. 10, comma 6, lett. e) del D. Lgs. N. 460/1997

#### ART.11 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale coadiuva il Presidente nelle attività dell'Associazione, cura i rapporti tra gli organi dell'Associazione, cura, insieme al Presidente, i rapporti di natura finanziaria.

Sostituisce il Presidente in caso di sua o impedimento acquisendo, in tali situazioni, gli stessi poteri di firma di fronte a terzi.

Il Segretario Generale viene eletto all'interno dell'Assemblea dei Soci dall'Assemblea stessa e resta in carica un anno.

#### ART.12 – PRESIDENTE

Il Presidente è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge che regolano le attività dell'associazione: egli rappresenta l'associazione di fronte a terzi, in conformità ai poteri delegati dal consiglio Direttivo al quale dovrà relazionare trimestralmente l'andamento della sua attività eseguendo le delibere del Consiglio Direttivo per quanto gli compete.

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio e di fronte a terzi e il potere di firma spetta al Presidente, nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio Direttivo specifiche deleghe, ciascuno nell'ambito dei compiti a loro attribuiti.

Il Presidente viene eletto all'interno dell'Assemblea dei soci dall'Assemblea stessa e resta in carica tre anni.

#### ART.13 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei conti, previsto ed operante secondo le modalità di legge, è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato dal Presidente e da due supplenti; i suoi membri vengono nominati per delibera dell'Assemblea dei soci, e durano in carica tre anni.

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

Il Collegio dei Revisori dei conti assiste alle riunioni delle assemblee dei soci e del Consiglio Direttivo.

Il compenso per i membri del Consiglio Direttivo con apposita delibera a meno di espressa rinuncia da parte dei singoli.

#### ART.14 – COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da professionisti e studiosi (in biologia, nelle scienze naturali e, in particolare, nella gestione faunistica e nella pianificazione territoriale) di comprovata esperienza, anche non associati, che prestano collaborazione all'associazione vagliando e valutando di volta in volta i progetti che essa produrrà. Il compenso per i membri del Comitato Scientifico viene stabilito dal Consiglio Direttivo con apposita delibera a meno di espresse rinuncia da parte dei singoli. Il compenso non può eccedere il limite stabilito dall'art. 10, comma 6, lett. e) del D.Lgs. n. 460/1997.

#### ART.15 – SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, con una maggioranza dei terzi dei Soci aventi diritto al voto, che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sarà devoluto ad Ente con finalità analoghe a fini di pubblica utilità.

#### ART.16 – DISPOSIZIONI GENERALI

I componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei Conti, hanno l'obbligo di partecipare alle rispettive riunioni, essi decadono dalla carica se non partecipano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive. La decadenza è dichiarata dall'organo di appartenenza nella prima riunione successiva alla terza assenza consecutiva.

Tutti gli organi collegiali (e/o un loro componente) decadono dall'incarico qualora vi siano attriti e/o interessi privati che contrastino con l'Associazione e/o abbiano commesso reati perseguibili secondo il C.P..

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile ed alle vigenti disposizioni legislative in materia.